

Abusi edilizi in zona sismica: l'autorizzazione amministrativa postuma non estingue il reato

di [Agostino Sola](#) - Giovedì 18 maggio 2023

L'autorizzazione sismica postuma non determina alcun effetto estintivo della contravvenzione: sussiste il reato nel caso di integrale rifacimento del solaio e del tetto

L'autorizzazione amministrativa postuma non estingue il reato, perché tale autorizzazione sismica, anche se postuma, non determina alcun **effetto estintivo** della [contravvenzione antisismica](#) di cui all'art. 94 [d.P.R. n. 380/2011](#) e sussiste il reato di cui agli articoli 94 e 95 d.P.R. n. 380/2011 nel caso di integrale rifacimento del solaio e del tetto, non potendosi definire tali interventi come opere di minore rilevanza o prive di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità. Questo è quanto osservato dalla Corte di Cassazione, sezione terza penale, con la sentenza n. 18267 del 3 maggio 2023.

La vicenda penalmente rilevante è la seguente. Per la realizzazione di un manufatto in muratura (un solo piano fuori terra di circa 10x4mt, con altezza variabile e tetto a doppia falda) un soggetto veniva perseguito penalmente e ritenuto responsabile dei reati edilizi a lui ascritti, trattandosi, peraltro, di zona sismica.

L'imputato, tuttavia, lamentava che l'opera abusiva fosse risalente nel tempo (e dallo stesso non realizzata) e che, soprattutto, per l'esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia (rifacimento del tetto) si era ottenuta un'autorizzazione edilizia in sanatoria tale da determinare l'estinzione del reato.

La sentenza di primo grado viene impugnata con ricorso per Cassazione. Il ricorso, tuttavia, venne dichiarato inammissibile e, comunque, manifestamente infondato.

Abusi edilizi e zona sismica

Nella vicenda in commento il fatto penalmente rilevante è stata la **sostituzione del solaio di copertura** del manufatto, realizzata in violazione degli artt. 93 e 94 d.P.R. n. 380/2001 poiché sprovvista del **necessario preavviso con allegato il progetto e della autorizzazione preventiva**, proprio in considerazione della realizzazione dell'intervento in zona sismica.

In particolare, ancora, il primo comma dell'art. 94 d.P.R. n. 380/2001 prevede la necessità della **preventiva autorizzazione** per la realizzazione di qualsiasi intervento edilizio in zone sismiche, fatta eccezione per quelle a bassa sismicità. Inutilmente l'imputato ha cercato di dimostrare che si trattava di interventi di minore rilevanza ai sensi dell'art. 94**bis** d.P.R. n. 380/2001, che, in quanto tali, non necessiterebbero della preventiva autorizzazione (per la cui mancanza è stato ritenuto configurabile il reato di cui agli artt. 94-95 d.P.R. n. 380/2001). L'integrale rifacimento del solaio e del tetto **non** costituisce, secondo la Cassazione, intervento di minore rilevanza.

Abusi edilizi: quando scatta anche l'illecito penale

In presenza di tali condotte, poi, il rilascio della autorizzazione sismica postuma è **inidoneo ad estinguere il reato** perché, diversamente dalle zone non sismiche, **non si prevede** alcuna forma di sanatoria o autorizzazione postuma per gli interventi eseguiti senza titolo, prevedendosi la mera riconduzione a conformità e **non vi sono effetti estintivi** conseguenti alla regolarizzazione postuma delle opere realizzate in violazione della normativa antisismica, ma **neppure effetti propriamente sananti**, posto che manca una procedura che consenta all'interessato di richiedere una autorizzazione postuma.

Così, dunque, sussiste il reato di cui agli articoli 94 e 95 d.P.R. n. 380/2011 dovendosi escludere che le opere eseguite in zona sismica possano essere qualificate come di minore rilevanza o prive di rilevanza nei riguardi della **pubblica incolumità**, come tali non necessitanti della preventiva autorizzazione, se sono consistite nell'integrale rifacimento del solaio e del tetto, non essendo state nemmeno chiarite dall'imputato le ragioni, di fatto e di diritto, per le quali detto intervento dovrebbe essere qualificato come di minore rilevanza per la pubblica incolumità in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, non risultando che l'area nella quale sono state realizzate sia a bassa sismicità.